



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR FESR 2021-2027 Azione 2.6.1, approvazione VI Bando e implementazione del Fondo per il “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare” - Impegno euro 5.000.000,00 e approvazione schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. Organismo attuatore del Fondo
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Francesco CASO
Responsabile Procedimento	Francesco CASO
Soggetto Responsabile	Francesco CASO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - RegISTRAZIONI contabili
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

l'Accordo di partenariato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 final, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei programmi regionali e nazionali;

la DGR n. 252 del 1° aprile 2022 con la quale si approva il documento Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria, autorizzandone l'invio al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per l'inoltro alla competente Divisione comunitaria per l'avvio della consultazione per la definizione dello stesso;

la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022 che approva il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;

la DGR n. 803 del 5 agosto 2022 con la quale si approva l'applicazione alla programmazione PR FESR 2021-2027 delle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 2014-2020;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;

Il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 10 febbraio 2021;

la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni n. 306 del 15 maggio 2023 su un quadro di monitoraggio riveduto per l'Economia Circolare;

la Strategia Nazionale per l'economia circolare approvata con Decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 quale documento programmatico volto all'individuazione delle azioni, obiettivi e misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare;

la Strategia Nazionale sulla Bioeconomia "Bioeconomia: una nuova strategia per un'Italia sostenibile, BIT II, 2019 redatto dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICHIAMATE:

la DGR n. 60 del 29/01/2021 – con la quale è stata approvata la “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 152/2006;

la DGR n.11 del 19 luglio 2022 con la quale il Consiglio regionale ha definitivamente approvato l'aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche;

la DGR n. 627 del 29 giugno 2023 con la quale è stato costituito il "Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare", cui è stata assegnata una dotazione di euro 4.072.000,00 e approvato lo schema di Accordo di Finanziamento fra Regione Liguria e la società F.I.L.S.E. SpA individuata quale Organismo attuatore del Fondo;

la DGR n. 850 del 08 settembre 2023 con la quale è stato approvato il secondo bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare";

la DGR n. 59 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il terzo bando “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare” riservato alle sole iniziative immateriali e con una dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00;

la DGR n. 547 del 31/05/2024 con la quale è stato approvato il IV bando “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare” con una dotazione di 3.072.000,00 incrementata con successiva DGR n. 892 del 10/10/2024 fino alla concorrenza di 9.429.018,85 pari al totale delle agevolazioni richieste dalle imprese alla data del 26/07/2024 termine ultimo per presentare domanda;

il Decreto del Dirigente n. 3165 del 29/04/2025 con il quale è stato approvato il V bando “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare” con una dotazione di 5.000.000,00 incrementata con successiva Decreto del Direttore Generale n. 8692 del 28/11/2025 fino alla concorrenza di 5.887.682,60 pari al totale delle agevolazioni richieste dalle imprese il cui progetto aveva ricevuto esito positivo;

CONSIDERATO che:

il sopracitato Fondo opera attraverso uno strumento finanziario combinato, a norma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto e in forma di contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia ed è destinato a sostenere, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.6 e dell'Azione 2.6.1. la realizzazione di interventi diretti a:

- razionalizzare l'uso delle materie prime sostituendo materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, biodegradabili e compostabili;
- valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, sostenendo le attività di recupero rifiuti e le imprese che utilizzano materie prime seconde, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale;

- migliorare l'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti;
- permettere più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati, favorendone dunque il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
- allungare la vita del prodotto stesso, promuovendo pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti, realizzando prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione, al fine di consentire la sostituzione delle parti tecnologicamente obsolete/danneggiate o per permettere un reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione;

PRESO atto che:

- con Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025 si è proceduto ad approvare la programmazione semestrale delle misure attuative del Pr Fesr Liguria 2021-2027 nel periodo gennaio-giugno 2026, al fine di consentire la più ampia diffusione delle opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari, demandando la successiva approvazione dei relativi avvisi per la presentazione delle domande e dei corrispondenti accordi di organismo intermedio a provvedimenti dirigenziali;
- l'Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025 prevede una dotazione finanziaria complessiva per il sesto bando dell'Azione 2.6.1. "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" pari a 5 milioni di euro;

CONSIDERATO che:

- per dare esecuzione a quanto stabilito con Argomento di Giugno n. 547 del 06/11/2025, si rende necessario approvare un sesto bando, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), attuativo dell'Azione 2.6.1. "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" per le domande di accesso al Fondo stabilendo una procedura valutativa a sportello per le proposte progettuali presentate;
- per dare esecuzione a quanto stabilito con Argomento di Giugno n. 547 del 06/11/2025, si rende necessario implementare il "Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" nell'ambito dell'azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027, attraverso una ulteriore dotazione di risorse finanziarie di euro 5.000.000,00 da destinare al VI Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare";

VISTA la valutazione ex ante eseguita in conformità alle previsioni dell'art. 58 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 effettuata con riferimento allo strumento finanziario oggetto del presente provvedimento;

VISTI:

il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 7, 23 sugli incarichi in house e il comma 5 art. 226;

la L.R. 11 marzo 2008, n.5 sulle attività contrattuali regionali, e in particolare l'art. 26, comma 4-bis, sugli affidamenti di incarichi a società in house;

RICHIAMATE:

legge regionale n. 48 del 28/12/1973, con cui Regione Liguria ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, che può concorrere all’attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all’economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

la Convenzione sottoscritta il 31/10/2008 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 10 del 28/04/2008, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1268 del 09/10/2008 (Allegato A), che definisce le procedure e gli adempimenti mediante i quali Regione esercita “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su F.I.L.S.E. S.p.A. che si configura come Società in house, determinando gli obiettivi strategici, influenzando le decisioni più rilevanti e verificando l’operato della stessa e che prevede altresì modalità specifiche di verifica sul permanere della prevalenza dell’attività svolta per l’Amministrazione regionale;

la D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 “Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle Società in house – indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016”, con cui si dà atto che F.I.L.S.E. S.p.A. opera in regime di “in house providing”, come evidenziato peraltro nelle D.G.R. n. 276/2017 e n. 786/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie di Regione Liguria, e che ha approvato le direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”;

RILEVATO che nella Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886, viene indicato che:

il ricorso da parte della Regione alle proprie società in house consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) sensibile riduzione delle tempistiche di affidamento degli incarichi;
- b) garanzia del rispetto della disciplina pubblicistica nell’espletamento delle attività;
- c) solidarietà e unitarietà di intenti tra committente e in house, con massimizzazione dei risultati;

al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nelle more dell’espletamento dell’incarico sopra indicato, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio;

CONSIDERATO che:

F.I.L.S.E. è la società in house di Regione Liguria che rappresenta lo strumento operativo dell’ Regione nell’ambito dell’attuazione della programmazione economica regionale che può concorrere all’attuazione di misure e programmi comunitari e nazionali nei settori di interesse regionale ricoprendo un ruolo

strategico per la realizzazione delle politiche di sostegno e di sviluppo dell'economia ligure e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

Regione Liguria esercita sulla Società F.I.L.S.E. "il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi" mediante procedure e adempimenti previsti dagli artt. 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 31/10/2008, approvata con D.G.R. n. 1268 del 9/10/2008;

DATO ALTRESÌ ATTO che:

il Reg. (UE) 2021/1060 prevede all'art 59 che gli strumenti finanziari sono attuati attraverso accordi di finanziamento che ne disciplinano i termini e le condizioni;

con la DGR n. 627 del 29 giugno 2023 è stato costituito il "Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" che opera attraverso uno strumento finanziario combinato, a norma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto e in forma di contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia, cui è stata assegnata una dotazione iniziale di euro 4.072.000,00 e contestualmente è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento fra Regione Liguria e la società F.I.L.S.E. SpA individuata quale Organismo attuatore del Fondo;

l'Accordo di Finanziamento sopra citato, siglato tra le parti in data 02/08/2023, stabilisce all'art. 2 comma 3 che le risorse finanziarie del fondo potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati da Regione Liguria;

ATTESO che:

la Società ha presentato, con propria nota Prot U.0053768.08-05-2026 l'offerta tecnico – economica comprensiva, come richiesto dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure, del dettaglio delle figure professionali coinvolte e della quantificazione delle ore/uomo necessarie per le attività inerenti la gestione del fondo, che appare congrua in relazione alle attività da svolgere come da analisi contenuta nel verbale di congruità Prot-2026-0225223 del 08/05/2026

rinviano più ampiamente alla motivazione del predetto verbale - da intendersi qui richiamata per relationem - si rileva che la preferenza per l'affidamento in house rispetto al ricorso al mercato è giustificata, oltre che dai vantaggi che tale forma di affidamento è in grado di determinare nell'espletamento dell'attività di cui trattasi, anche per il fatto che, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio richiesto, la Società F.I.L.S.E. S.p.A. dispone di personale altamente qualificato coinvolto nel processo di produzione del servizio, formatosi in anni di esperienza acquisendo un considerevole know-how, in considerazione del fatto che F.I.L.S.E. S.p.A. è stata individuata come Organismo attuatore anche nella scorsa programmazione nel corso della quale ha gestito bandi analoghi a quello in oggetto;

sussistono altresì condizioni di congruità economica dei costi preventivati dalla Società per lo svolgimento del servizio, tali da far emergere la convenienza in concreto dell'offerta stessa;

infine, si ravvisano condizioni qualitative, di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di affidabilità, nell'assegnazione dell'esecuzione del servizio alla Società, che rappresentano altrettanti benefici per la collettività;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività da parte della Società consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

continuità, consolidamento e messa a sistema delle attività avviate sul territorio ligure in materia di programmazione e gestione dei fondi SIE;

solidarietà e unità di intenti tra Regione e soggetto in house, con massimizzazione dei risultati;

impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello svolgimento delle prestazioni richieste;

ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;

RITENUTO di procedere all'approvazione di un Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A, che viene allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la regolazione delle procedure afferenti alla gestione delle ulteriori risorse che implementano il fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare nell'ambito dell'azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 (Allegato 2);

DATO ATTO che:

i compensi di F.I.L.S.E. S.p.A., nei termini di cui al richiamato Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento, per un totale di euro 321.788,94 (IVA inclusa dove dovuta), sono a carico della dotazione del fondo;

il pagamento dei costi di gestione del fondo di cui sopra è assicurato dallo strumento finanziario in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1060 e che verrà effettuato attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti ai fini del riconoscimento dei compensi;

DATO ATTO che

il Codice Univoco Progetto (CUP) assegnato è G38B23000110009;

è stato assunto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. BB9798F733 ai fini di pubblicità e trasparenza nonché per garantire l'adempimento degli obblighi contributivi

VISTA la nota Prot-2026-0226288 del 11/05/2026 con la quale è stato comunicato, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti (SUAR), l'avvio della procedura di affidamento del presente incarico, ai sensi dell'art. 26, comma 4-bis, della l.r. 5/2008, al fine del monitoraggio della spesa pubblica;

RICHIAMATA la nota Prot-2026-0214583 del 04/05/2026 con la quale l'Unità Organizzativa Competitività autorizza:

ad assumere gli impegni di spesa per complessivi euro 5.000.000,00, quale dotazione finanziaria assegnata al sopracitato bando, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2026), relativi al PR FESR 2021-2027:

- Capitolo U0000009151 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 2.000.000,00;
- Capitolo U0000009152 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 300.000,00;
- Capitolo U0000009153 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 2.700.000,00

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009151 (Quota FESR)	Capitolo U0000009152 (Quota Stato)	Capitolo U0000009153 (Quota Reg)	Scadenza
2026	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	31/12/2026
TOTALE	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	5.000.000,00

necessari per il trasferimento a F.I.L.S.E. in qualità di Organismo attuatore del Fondo per lo svolgimento delle attività relative al VI bando “*Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*” a valere sull'Azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027;

ad assumere i conseguenti accertamenti in entrata, a carico del Ministero delle Finanze, delle somme da impegnare a titolo di contributo comunitario e statale sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2026):

- Capitolo E0000001895 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 2.000.000,00;
- Capitolo E0000001896 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 300.000,00;

come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo E0000001895 (Quota FESR)	Capitolo E0000001896 (Quota Stato)	Scadenza
2026	2.000.000,00	300.000,00	31/12/2026
TOTALE	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00

DATO ATTO altresì che si procederà alla sottoscrizione di un Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - n. 679/2016 – GDPR, redatto sulla base degli schemi approvati con DGR n. 469 del 2020;

VISTO il titolo III del D.lgs. n. 118/2011;

VISTE:

la L.R. 24 dicembre 2025, n. 19 (Legge di Stabilità di Regione Liguria per l'anno finanziario 2026);

la L.R. 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026);

la L.R. 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);

SENTITO l'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di implementare, in esecuzione dell'Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025, il "Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" nell'ambito dell'azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027, attraverso uno strumento finanziario combinato, a norma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto e in forma di contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia, assegnando allo stesso una dotazione aggiuntiva di risorse finanziarie di euro 5.000.000,00;
2. di approvare, in esecuzione dell'Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025, il VI bando attuativo dell'Azione 2.6.1. "*Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*" per le domande di accesso al Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare nell'ambito del PR FESR Liguria 2021-2027, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di autorizzare la spesa complessiva di euro 5.000.000,00, quale incremento della dotazione del Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 23/6/2011 n° 118, la somma di euro 5.000.000,00 quale dotazione finanziaria assegnata al sopracitato bando, a favore di FI.L.S.E. S.p.A. con sede legale in Via Peschiera, 16 -16122 Genova (C.F.00616030102), individuata come Organismo attuatore incaricato di gestire l'azione 2.6.1 del PR FESR, sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028 con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2028), relativi al PR FESR 2021-2027 Azione 2.6.1:
- Capitolo U0000009151 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 2.000.000,00;
 - Capitolo U0000009152 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 300.000,00;
 - Capitolo U0000009153 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” per euro 2.700.000,00

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009151 (Quota FESR)	Capitolo U0000009152 (Quota Stato)	Capitolo U0000009153 (Quota Reg)	Scadenza
2026	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	31/12/2026
TOTALE	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	5.000.000,00

necessari per il trasferimento a FI.L.S.E. S.p.a. in qualità di Organismo attuatore del Fondo per lo svolgimento delle attività relative al VI bando “*Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*” a valere sull'Azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027;

5. di accertare in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 2.300.000,00 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028 con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2026):
- Capitolo E0000001895 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 2.000.000,00;
 - Capitolo E0000001896 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 300.000,00;

come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo E0000001895 (Quota FESR)	Capitolo E0000001896 (Quota Stato)	Scadenza
2026	2.000.000,00	300.000,00	31/12/2026
TOTALE	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00

6. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento - tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la regolazione delle procedure afferenti alla gestione delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare, nell'ambito dell'azione 2.6.1 del PR FESR 2021 - 2027 (Allegato 2), dando mandato al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR, alla sottoscrizione dello stesso, con le modalità di sottoscrizione di cui all'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990;
7. di dare atto che i compensi di F.I.L.S.E. S.p.A., nei termini di cui al richiamato Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento, per un totale di euro 321.788,94 (IVA inclusa dove dovuta), sono a carico della dotazione del Fondo;
8. di dare atto che il pagamento dei costi di gestione del Fondo sopra citato è assicurato dallo strumento finanziario in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1060 e che verrà effettuato attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti ai fini del riconoscimento dei compensi
9. di provvedere ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'Allegato 4/2 del medesimo D.Lgs. al trasferimento a F.I.L.S.E. delle risorse della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del VI Bando successivamente all'esecutività del presente provvedimento;
10. di dare altresì mandato al Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR, a sottoscrivere il separato "Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" in qualità di responsabile dei dati personali delegato e autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 26/02/2019, con le modalità di sottoscrizione di cui all'art. 15 c.2 bis della L. n. 241/1990;
11. di dare atto che F.I.L.S.E. dovrà rispettare il Codice di comportamento del personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 401 del 06/08/2025, disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato:
 - sul sito web della Regione Liguria;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 2: Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari

Obiettivo Specifico: 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione 2.6.1: Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

Bando

“Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare”

Approvato con Decreto del Dirigente n. ... del ...

1. Finalità e obiettivi

1. In attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)"- Azione 2.6.1 "Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende supportare, con aiuti in regime De Minimis, le micro, le piccole e le medie imprese, nella realizzazione, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare.
2. Il presente bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a:
 - razionalizzare l'uso delle materie prime sostituendo materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, biodegradabili e compostabili;
 - valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, sostenendo le attività di recupero rifiuti e le imprese che utilizzano materie prime seconde, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale;
 - migliorare l'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti;
 - permettere più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati, favorendone dunque il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
 - allungare la vita del prodotto stesso, promuovendo pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti, realizzando prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione, al fine di consentire la sostituzione delle parti tecnologicamente obsolete/danneggiate o per permettere un reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione.
3. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l'obiettivo, definito dal Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027, consistente nell'aumento della quantità di rifiuti usati come materie prime con un valore di incremento, al 2029, pari a 15.000 tonnellate all'anno.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le definizioni reperibili dal Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS)¹ dal Manuale generale sul Life Cycle Assessment disponibile sulla Piattaforma Europea del Life Cycle Assessment² e dalla piattaforma EU Taxonomy Navigator predisposta dalla Commissione Europea³. Limitatamente al concetto di "bioeconomia" si applica la definizione indicata nel documento redatto dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) "Bioeconomia: una nuova strategia per un'Italia sostenibile (2019)"⁴.

Economia circolare: modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile con il riciclo. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema "estrarre, produrre, utilizzare e gettare". Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

¹ <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html>

² <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf>

³ <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/>

⁴ <https://cnbbsv.palazzochigi.it/it/>

Materie prime critiche: materiali che combinano un'elevata importanza economica per l'Unione Europea con un elevato rischio associato al loro approvvigionamento. L'Unione Europea effettua un costante aggiornamento delle materie prime identificate come critiche.

Materie prime secondarie: materiali riciclati che possono essere utilizzati nei processi produttivi al posto delle materie prime vergini o accanto ad esse.

Obsolescenza programmata: Non esiste una definizione generale del termine "obsolescenza programmata". Il termine può essere usato in modo interscambiabile e può riferirsi sia all'obsolescenza del prodotto che a quella della tecnologia e si riferisce alla produzione intenzionale di beni e servizi con una vita economica breve, che stimola i consumatori a ripetere gli acquisti in un periodo di tempo più breve, o semplicemente troppo frequentemente. La Commissione europea definisce l'obsolescenza programmata come una politica commerciale che prevede la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, in modo che diventi obsoleto o non funzionale dopo un certo periodo di tempo.

Ecodesign: La direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2009 stabilisce le regole dell'UE per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia, come gli elettrodomestici, attraverso la progettazione ecocompatibile. Stabilisce requisiti minimi obbligatori per l'efficienza energetica di questi prodotti, contribuendo a migliorare la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente. La Direttiva sull'etichettatura energetica del 2010 integra i requisiti per la progettazione ecocompatibile con requisiti obbligatori di etichettatura.

Bioeconomia: La bioeconomia italiana abbraccia tutti i principali settori della produzione primaria, quali agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura, i settori della trasformazione delle risorse biologiche, quali l'industria dell'alimentazione e delle bevande, l'industria della lavorazione del legno, della pasta di carta e della carta, le bioraffinerie e alcune delle industrie chimiche - cosmetiche biotecnologiche -, energetiche, ma anche di quelle marine e marittime.

Life Cycle Assessment o Life Cycle Analysis (LCA): La valutazione del ciclo di vita (LCA) è un metodo strutturato, completo e standardizzato a livello internazionale tramite standard ISO. Quantifica tutte le emissioni e le risorse consumate e i relativi impatti sull'ambiente e sulla salute e i problemi di esaurimento delle risorse associati a qualsiasi bene o servizio ("prodotti"). La valutazione del ciclo di vita prende in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto: dall'estrazione delle risorse, attraverso la produzione, l'uso e il riciclo, fino allo smaltimento dei rifiuti residui. In modo critico, gli studi LCA contribuiscono a evitare di risolvere un problema ambientale creandone altri: questo "spostamento degli oneri" non è auspicabile in quanto consiste nel ridurre l'impatto ambientale in un punto del ciclo di vita, per poi aumentarlo in un altro punto. Pertanto, il LCA aiuta a evitare, ad esempio, di causare problemi legati ai rifiuti migliorando le tecnologie di produzione, di aumentare l'uso del suolo o le piogge acide riducendo i gas serra o di aumentare le emissioni in un paese riducendole in un altro. La valutazione del ciclo di vita è quindi uno strumento di supporto alle decisioni importanti che è complementare ad altri metodi, ugualmente necessari per contribuire a rendere il consumo e la produzione effettivamente più sostenibili.

Tassonomia UE: sistema di classificazione che aiuta le aziende e gli investitori a identificare le attività economiche "ambientalmente sostenibili" per prendere decisioni di investimento sostenibili. Le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale sono descritte come quelle che "contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, senza danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi e rispettando alcune garanzie minime". La Tassonomia delle attività economiche che contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare è stata adottata dalla Commissione Europea il 23.06.2023⁵;

⁵ (C(2023) 3851 final ANNEX 2)

3. Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che presentano i seguenti requisiti:
 - **essere** regolarmente costituite iscritte e attive nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - **esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2025**. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2025, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento;
 - **non presentare le caratteristiche** di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c);
2. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
3. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti:
 - attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
 - in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative
 - in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi" art. 9, sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti proponenti:
 - a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e

assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
- f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

5. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, o in qualità di impresa singola o associata.

4. Localizzazione

- 1. I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa. L'unità locale dev'essere disponibile prima del momento dell'erogazione del contributo/finanziamento.

5. Interventi ammissibili

- 1. Sono ammissibili i seguenti interventi da realizzarsi in ambito industriale, manifatturiero e della bioeconomia, ovvero il recupero e la valorizzazione degli scarti organici dei processi di produzione e/o dei rifiuti in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea e dalla Strategia Nazionale sulla Bioeconomia:
 - a) INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI interno all'impresa proponente attraverso azioni finalizzate a – a titolo indicativo:

Razionalizzazione nell'uso delle materie prime:

- 1. Sostituzione di materie prime con materiali che siano rinnovabili, riciclati, permanenti biodegradabili e/o compostabili,
- 2. Riduzione dell'utilizzo di materie prime "critiche";
- 3. Riduzione del packaging, tramite l'utilizzo di imballaggi più leggeri, realizzati con materiali riciclati o riciclabili, il prolungamento della vita utile degli imballaggi ed il miglioramento della loro riciclabilità (ad esempio mediante l'utilizzo di imballaggi monomateriale) o l'acquisizione di sistemi di stoccaggio e distribuzione di prodotti sfusi (ad esempio in ambito commerciale);

Valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti industriali e la loro re- immissione nella catena del valore:

- 4. Iniziative di simbiosi industriale e utilizzo delle piattaforme digitali di scambio di prodotti e sottoprodotti;
- 5. Progetti di aggregazione tra imprese o di filiera per il recupero e lo scambio di sottoprodotti;
- 6. Operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, finalizzate a far sì che un rifiuto cessi di essere considerato tale e possa essere riutilizzato in coerenza con l'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 ed i regolamenti e decreti sulla disciplina "end of waste" ad oggi emanati⁶

6

1) Regolamento UE n. 333/2011- rottami metallici
2) Regolamento UE n. 1179/2012 - rottami vetrosi

(ad esempio in ambito edile per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione);

Miglioramento nell'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione:

7. Riduzione del consumo di materie prime o di energia necessarie alle lavorazioni tramite, ad esempio, l'acquisizione di macchinari tecnologicamente più avanzati ed efficienti;
8. Introduzione di sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
9. Dematerializzazione dei processi produttivi;
10. Riciclo e recupero di materie prime secondarie anche in ottica di aumento della produttività dell'efficacia e del livello di competenza tecnologica dell'attività;
11. Creazione di nuove linee di prodotto da rifiuti e/o da scarti produttivi;
12. Processi di innovazione nelle soluzioni, nei materiali e nei modelli commerciali circolari;

Disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto favorendone il recupero, il trattamento e la riciclabilità:

13. Progetti di disassemblamento delle materie prime e dei prodotti;
14. Attività di demanifattura, rimanifattura o riuso per recupero funzionale dei beni;

Allungamento della vita del prodotto:

15. Recupero dei prodotti dopo l'uso ai fini della rigenerazione/riparazione utili alla loro reimmissione sul mercato anche attraverso lo sviluppo di servizi di manutenzione e riparazione ed eventuale creazione di network e centri di riparazione e fornitura di manuali di riparazione per i consumatori;
16. Raccolta, cernita, riutilizzo, preparazione ai fini del riutilizzo e riciclaggio di prodotti usati e componenti disassemblate - quali, ad esempio, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche, batterie o altre componenti elettroniche ecc.;
17. Soluzioni organizzative, tecnologiche, di progettazione e di ecodesign che contrastino l'obsolescenza programmata e allunghino la vita dei prodotti tramite la produzione con approccio modulare, l'aumento della riparabilità, il disassemblamento e autoassemblaggio dei prodotti (ad es. l'utilizzo di batterie e altri componenti del prodotto facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzatura specifica) e l'utilizzo di materiali rinnovabili, riciclati, biocompatibili e compostabili

- b) INTERVENTI IMMATERIALI che rivestono carattere preparatorio e/o complementare ad azioni di economia circolare che l'impresa ha intenzione di realizzare o che sono già state realizzate dall'impresa e, in particolare:

1. Life Cycle Analysis focalizzata espressamente su un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare;
2. Bilancio degli impatti ambientali dell'intervento comprensivo di mitigazioni e compensazioni focalizzato espressamente su un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare;

-
- 3) Regolamento UE n. 715/2013 - rottami di rame
 - 4) Regolamento UE n. 1009/2019 - prodotti fertilizzanti
 - 5) D.M. n. 22/2013 - CSS
 - 6) D.M. n. 69/2018 - conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto)
 - 7) D.M. n. 62/2019 - prodotti assorbenti per la persona (PAP)
 - 8) D.M. n. 78/2020 - gomma da pneumatici fuori uso (PFU)
 - 9) D.M. n. 188/2020 - carta e cartone
 - 10) D.M. n.127/2024 rifiuti inerti da costruzione e demolizione

In consultazione:

- Rifiuti a base di legno

Consultazione concluse:

- Rifiuti a base di gesso
- Rifiuti da spazzamento stradale
- Rifiuti di membrane bituminose
- Rifiuti tessili

3. Valutazione di circolarità dell'azienda (diagnosi + azioni di miglioramento, diversificazione aziendale e miglioramento dei processi produttivi aziendali);
4. Life Cycle Costing (LCC) ovvero il calcolo del costo economico dell'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare di interesse dell'impresa;
5. Informazioni ai consumatori volte a migliorare la conoscenza dei risultati di circolarità effettivamente ottenuti dall'impresa e la performance di circolarità, durabilità e riparabilità dei prodotti (ad es. etichette, passaporto digitale dei prodotti tessili ecc.);
6. Acquisizione di servizi finalizzati alla certificazione di processo e di prodotto direttamente collegati all'azione di economia circolare che l'impresa ha realizzato (quali, ad esempio, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel ecc.);
7. Acquisizione di servizi finalizzati alla gestione dei materiali in regime dei sottoprodotti.
8. Definizione di un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri normativi secondo cui i rifiuti cessano la loro qualifica di rifiuto consentendone il riutilizzo come materia prima seconda e che includa i controlli da parte di un verificatore esterno indipendente in coerenza con i regolamenti e decreti sulla disciplina "end of waste" ad oggi emanati⁷;

I progetti possono:

- **Prevedere solo interventi a valere sul punto a)** "INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI" a condizione che l'impresa abbia già realizzato una LCA o un bilancio degli impatti ambientali coerente e funzionale rispetto all'intervento che si intende realizzare. Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 5 finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DD n.3165 del 29/04/2025) sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).

o

- **Prevedere solo interventi a valere sul punto b)** "INTERVENTI IMMATERIALI". In tal caso, laddove non sia ancora stata realizzata una LCA o bilancio degli impatti ambientali coerenti con l'azione di economia circolare di interesse dell'impresa, è obbligatorio realizzare le attività di cui al punto b)1 o, alternativamente, b)2. Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 5 finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DD n.3165 del 29/04/2025) sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).

O

- **Prevedere interventi sia sul punto a)** "INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI" **sia sul punto b)** "INTERVENTI IMMATERIALI". Anche in questo caso, laddove non sia ancora stata realizzata una LCA o bilancio degli impatti ambientali coerenti con l'azione di economia circolare di interesse dell'impresa, è obbligatorio realizzare le attività di cui al punto b)1 o, alternativamente, b)2. Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 5 finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DD n.3165 del 29/04/2025) sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).

c) I progetti:

- Devono concludersi entro **15 mesi**, senza possibilità di proroga, dalla data di concessione del finanziamento **termine entro cui deve** essere prodotta la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute;
- Devono essere realizzati nell'ambito della sede operativa ubicata sul territorio ligure; a tale sede devono afferire tutte le spese richieste ad agevolazione;

⁷ vedi nota 6

- Devono avere un costo ammissibile compreso tra **25.000 euro e 350.000 euro**;
- Possono essere già avviati purché non conclusi alla data del provvedimento di concessione. Sono ammissibili gli interventi avviati a far data dal **1° luglio 2025**. Se avviati dopo la presentazione della domanda, l'avvio del progetto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
Ai fini del presente bando, La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'avvio del progetto. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
- **Non devono prevedere interventi obbligatori** (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia di gestione dei rifiuti, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme già in vigore.
- **Non devono riguardare** attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
- **Non sono ammissibili progetti** riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
 - f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

6. Spese ammissibili

1. Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di “opzioni di costo semplificate”.
In particolare, ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere:
 - a) pertinenti e imputabili all’operazione ammessa alle agevolazioni;
 - b) effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e comprovate da fatture quietanzate o idonea documentazione giustificativa;
 - c) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l’altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da FI.L.S.E. S.p.A., pena l’inammissibilità della corrispondente spesa. L’obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;
 - d) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
2. **Il codice unico di progetto (CUP)**, verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell’agevolazione.
3. Saranno ammissibili le sole spese, al netto di IVA e di qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Le spese dovranno essere strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi del bando e rientranti nelle tipologie di spesa ammissibile che includono le seguenti voci:
 - a) opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - b) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature; sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo imponibile dei beni per i quali si richiede l’agevolazione sia almeno pari ad euro 500,00;
 - c) prestazioni consulenziali;
 - d) acquisto di software, brevetti, licenze, know-how, strettamente inerenti allo scopo;
 - e) costi indiretti dell’operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell’art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dall’ente per spese generali.
4. Le fatture dovranno essere intestate al beneficiario e riportare nell’oggetto la dicitura “spesa cofinanziata con le risorse del PR FESR Liguria 2021-2027 – Azione 2.6.1”;
5. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità idonee a garantire la tracciabilità della spesa. Non potranno essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l’esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l’accredito dell’agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.
6. L’acquisto di beni usati è condizionato al rilascio di:
 - una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il

prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

7. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
- le spese rispetto alle quali il beneficiario abbia già fruito di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "De Minimis";
 - le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
 - con riferimento ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
 - le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
 - l'acquisto di scorte, le spese di funzionamento le spese per la gestione corrente dell'impresa e di formazione del personale del beneficiario;
 - gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili ⁸;

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 5.000.000,00 così suddivisi:
 - 2.500.000,00 euro per lo strumento finanziario;
 - 2.400.000,00 euro per i contributi a fondo perduto;
 - 100.000,00 euro per l'abbattimento dei costi di garanzia.
2. La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.

⁸ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc..), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc..), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc..), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

3. L'incentivazione può coprire fino all'100% delle spese ritenute ammissibili e risulta così determinata:

Dimensione dell'impresa	Finanziamento a tasso agevolato rispetto alle spese ammissibili (%)	Contributo a fondo perduto rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro Piccola Media Impresa	50%	50% ⁹

Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dall'abbuono sulla commissione di garanzia. Ad esaurimento di uno dei due stanziamenti per ciascuna forma di agevolazione (prestito rimborsabile o contributo a fondo perduto), l'incentivazione potrà riguardare solo l'altra forma, nella rispettiva percentuale prevista.

L'agevolazione comprende anche un contributo per la riduzione dei costi delle fidejussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e ss.mm.ii. e/o altre forme di garanzia ritenute idonee dal Soggetto Gestore (FI.L.S.E. S.p.A.), prestate a garanzia della restituzione del prestito.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 4% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall'impresa per ottenere la garanzia. La quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,5% annuo del corrispondente importo, entro il massimale previsto

4. Ai sensi del Regolamento UE della Commissione n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 "De Minimis" l'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime "De Minimis" è pari a € 300.000,00 nell'arco di 3 anni.
- Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line" di cui al paragrafo 9.
5. Per la parte di finanziamento mediante prestito a tasso agevolato e per la quota di abbattimento della garanzia, la quantificazione del valore dell'aiuto concesso avviene attraverso "l'Equivalente Sovvenzione Lordo" (ESL). Tale valore deve essere considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto "De Minimis". Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell'aiuto coincide con l'importo concesso.
6. Il tasso di interesse applicato al prestito agevolato è pari a 1,5%.
7. L'ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto richiesto che deve essere considerato per il calcolo del regime di aiuto "De Minimis". Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto richiesto sia superiore alla soglia, verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto. La rendicontazione dovrà riferirsi comunque all'intero investimento ammesso.
8. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da Fi.l.s.e. S.p.a. a suo insindacabile giudizio.
9. I prestiti agevolati vengono erogati da FI.L.S.E. S.p.a. secondo le modalità di cui all'art. 13). Tale finanziamento sarà rimborsato con rate semestrali posticipate, da pagarsi entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, ed avrà la durata fino a 8 anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi. La prima rata di preammortamento o ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile, decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione.

⁹ comprensivo dell'eventuale abbattimento dei costi di garanzia

10. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, FI.L.S.E. S.p.A. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l'ordinamento delle domande.

8. Cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

9. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa
2. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data **dal 15/06/2026**. I progetti potranno essere presentati **dal 01/07/2026 al 31/07/2026**. L'eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente al 31/07/2026 determinerà- nella stessa giornata- la chiusura anticipata del bando con Decreto Dirigenziale.
3. Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
4. Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
6. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

10. Documentazione obbligatoria

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, devono essere compilate in tutte le schermate previste dal sistema, con l'identificazione altresì del titolare effettivo, e devono essere corredate dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - Relazione tecnico economica illustrativa dell'intervento proposto, comprensiva di cronoprogramma che contenga un paragrafo descrittivo degli strumenti di Life Cycle Analysis che verranno utilizzati oppure il bilancio degli impatti ambientali dell'azione comprensivo di mitigazioni e compensazioni: nella fase iniziale di presentazione della domanda è richiesto di illustrare l'impostazione della metodologia che verrà utilizzata (Life Cycle Assessment o anche solo la descrizione del bilancio degli impatti ambientali) con specifico riferimento all'azione di economia circolare direttamente

collegata all'intervento finanziato. È auspicabile che tale relazione venga redatta in coerenza con il quadro di monitoraggio riveduto per l'economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni n. 306 del 15 maggio 2023;

- Copia dei preventivi/titoli di spesa relativi alle spese di cui al paragrafo 6 punto 3 (ad eccezione dei costi indiretti di cui alla lettera e));
 - Scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni di cui al paragrafo 6 punto 3 lettera c).
2. Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.
 3. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al punto 11 del presente paragrafo, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al punto 11.3.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, FI.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze, e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nel presente bando;
4. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'intervento proposto per l'ottenimento dell'agevolazione;
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
6. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data

- ragione nella motivazione del provvedimento finale;
7. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
 8. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 9. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

9.1 Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

1. I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto. In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - a) Il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) La completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
 - c) I requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc.);
 - d) La coerenza con il Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021 e, se pertinente, la coerenza con la Strategia Europea sulla Bioeconomia;
 - e) La coerenza con la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e, se pertinente, la coerenza con la Strategia Nazionale sulla Bioeconomia;
 - f) La coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - g) La coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
 - h) La coerenza con le strategie settoriali regionali;
 - i) La coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti;
 - j) La presentazione di una relazione illustrativa dell'intervento attraverso strumenti di Life Cycle Analysis che tengano conto degli impatti generati lungo tutto l'intero ciclo di vita del prodotto, ad esempio il Life Cycle Assessment (LCA) oppure il bilancio degli impatti ambientali dell'intervento comprensivo di mitigazioni e compensazioni così come indicato al paragrafo 10.
2. Solo le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti.

9.2 Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

1. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.
2. Ai fini della valutazione del merito del progetto proposto, FIL.SE S.p.A. potrà avvalersi del supporto di un apposito Comitato Tecnico;

3. Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 20 su un massimo di 46.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
Qualità tecnica dell' operazione, in riferimento alla proposta, in termini di:	1	Metodologia/tecnologia delle procedure di attuazione dell'intervento (coerenza con gli obiettivi dell'azienda e coerenza con la finalità del bando)	Nulla	0
			Bassa	3
			Media	6
			Alta	10
	2	Capacità di riuso/recupero delle materie	SI	NO
3	Riduzione della produzione di rifiuti o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e del riciclaggio e recupero di rifiuti	SI	NO	10
4	Promozione di pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti con realizzazione di prodotti e componenti con maggior indice di riparabilità e manutenzione	SI	NO	6
5	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Nulla	0	
		Bassa	3	
		Media	6	
		Alta	10	

9.3 Criteri premiali

1. Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali che l'impresa dovrà compilare in fase di presentazione della domanda. F.I.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere documentazione a supporto della veridicità di quanto dichiarato in merito ai criteri sotto esposti.
2. Tali criteri saranno applicati, in particolare, per consentire l'ordinamento delle domande pervenute nella giornata di esaurimento dei fondi. A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al progetto con l'investimento ammesso di importo più elevato:

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento (se disponibile)	Rapporto tra il costo dell'investimento e riduzione dei rifiuti interessati dall'investimento in kg/anno (confronto tra le aziende ex equo)	Impresa il cui costo di riduzione/kg è più basso	3
			Impresa che ha effettuato l'analisi	1
			Analisi non disponibile	0
2	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Data di avvio del progetto a partire dalla concessione del contributo	Avvio entro 30 gg	0
			Già avviato	1
3	Progetti di filiera o di aggregazione di impresa		SI/NO	1/0
4	Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia (ad es. Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel...)		SI/NO	1/0
5	Sinergia dell'intervento con i programmi Interreg e Life (sviluppando partenariati a livello interregionale con altre regioni dell'UE)	aver partecipato in qualità di partner o aver beneficiato, nell'ambito delle attività di un progetto finanziato, di un supporto individuale e specialistico coerente e funzionale rispetto all'intervento che si vuole realizzare	SI/NO	1/0
6	Possesso da parte dell'impresa richiedente o di tutte le imprese partner dell'aggregazione del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)		SI/NO	3/0
7	Maggior riduzione della produzione di rifiuti o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e del riciclaggio e recupero di rifiuti (se disponibile e da valutare solo in caso di interventi materiali)	Produzione di materiali a fine vita ¹⁰ (mfv) Kg/ora, sottratta la quantità dei sottoprodotti o materie prime seconde (mps) utilizzate nella produzione calcolata secondo la seguente formula: (nella formula "1" indica i valori pre investimento, mentre "2" indica i valori post investimento) $x = \frac{mfv2 - mps2 \left(\frac{kg}{ora}\right)}{mfv1 - mps1 (kg/ora)}$	$X \leq 0,3$	5
			$0,3 < X \leq 0,6$	3
			$0,6 < X < 1$	1
			$X = 1$ o dato non disponibile	0
8	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	L'impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'aggregazione opera/operano, con riferimento alle unità produttive dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	SI/NO	1/0

¹⁰ Per materiali a fine vita si intendono tutti i materiali di scarto non valorizzati alla fine del ciclo produttivo dell'azienda

12. Variazioni

1. Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
2. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.
3. Previa richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate eventuali rimodulazioni delle spese che non alterino la coerenza del progetto ammesso ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto;
4. Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni.

13. Erogazione e Rendicontazione

1. L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando è subordinata alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale (vedi paragrafo 4).
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi l'erogazione è inoltre subordinata, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
 - a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, FI.L.S.E. S.p.A. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
 - b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.
3. Il beneficiario deve presentare la **richiesta di erogazione del prestito in un'unica soluzione** a titolo di anticipazione, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione. La richiesta, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, deve essere corredata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e/o altre forme di garanzia ritenute idonee dal Soggetto Gestore (FI.L.S.E. SpA), a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata alla conclusione dell'intervento.

2.1 Erogazione acconto

Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% del solo contributo a fondo perduto al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

2.2 Erogazione del saldo

L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto avviene ad ultimazione dell'intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative

alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'erogazione della agevolazione in forma di contributo a fondo perduto è subordinata all'avvenuta erogazione del prestito agevolato.

4. Le garanzie reali e/o le fidejussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e/o altre forme di garanzia ritenute idonee dal Soggetto Gestore (FI.L.S.E. SpA), prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione del prestito stesso.
5. Alla richiesta di saldo devono inoltre essere allegate:
 - una relazione tecnico-economica sull'intervento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti. Tale relazione dovrà includere i risultati dell'applicazione della metodologia LCA o anche solo la valutazione degli impatti ambientali positivi e negativi contestualizzata all'azione di economia circolare che verrà realizzata in futuro o già realizzata.
6. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).
7. FI.L.S.E. S.p.a. provvederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto entro il 60° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa verifica della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione finale del progetto.

14. Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo al beneficiario di:
 - a) richiedere l'erogazione del prestito in un'unica soluzione in via anticipata entro 60 giorni dal decreto di concessione;
 - b) provvedere all'apertura della sede/unità operativa secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4;
 - c) realizzare e rendicontare l'intervento entro i termini previsti al paragrafo 5 lettera c);
 - d) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento approvato;
 - e) fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti;
 - f) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
 - g) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
 - i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
 - j) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento

nel territorio regionale;

- non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- k) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- l) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
 - fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- m) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'intervento ammesso, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
- n) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, salvo quanto previsto nel paragrafo 6 comma 1 lettera c);
- o) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- p) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- q) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
- r) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

15. Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:
 - a) sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - c) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
 - d) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - e) il beneficiario non abbia eseguito l'intervento in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - f) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. S.p.A. le spese dell'intervento;

- g) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'intervento;
- h) l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, F.I.L.S.E. Spa effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a tali termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- i) il beneficiario non abbia mantenuto per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento;

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

- j) il beneficiario abbia trasferito, alienato, ceduto o destinato ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti alienati, ceduti e/o destinati ad usi diversi;
 - k) l'iniziativa si configuri come intervento di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 o di cui all'art. 16, comma 1 del Codice degli incentivi;
 - l) sia avviata nei confronti del beneficiario una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente, secondo il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - m) il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento di cui al paragrafo 8;
 - n) vi sia rinuncia da parte del beneficiario;
 - o) sia accertato uno dei motivi di esclusione previsti al paragrafo 3, comma 3 e 4, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi del paragrafo 13, comma 2, lettera a) nel caso di DURC irregolare;
 - p) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
2. Il procedimento di revoca totale/parziale del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
 3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
 4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
 5. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

16. Controlli e Monitoraggi

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da FI.L.S.E., in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
3. Oltre ai controlli di cui al comma 2 del presente articolo, FI.L.S.E. può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
4. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da FI.L.S.E. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

17. Sanzioni

1. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al paragrafo 15 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale

18. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal (vedi anche paragrafo 2).
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
 4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
 5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
 6. **Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 2.6.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.**

20. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Paragrafo 20 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "*Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*", nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "*Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per

le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____(Firma dell'interessato)



**ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
NELL'AMBITO DELL' AZIONE 2.6.1 DEL P.R. F.E.S.R. 2021 – 2027**

Atto aggiuntivo per la gestione del VI BANDO

(CUP: G38B23000110009

CIG: BB9798F733)

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2022) 7329 del 10 ottobre 2022, ha approvato Programma Regionale Liguria FESR 2021 – 2027 della Regione Liguria per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" per la Regione Liguria in Italia;
- nell'ambito della Priorità 2, l'Obiettivo Specifico (OS) 2.6 "*Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse*" ricomprende l'azione 2.6.1 "*Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 627 del 29/06/2023 ha:
 - costituito un "*Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*", operante attraverso uno strumento finanziario di prestiti a tasso agevolato combinato, a norma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto e in forma di contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia, nell'ambito dell'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021 -2027;
 - individuato, quale organismo attuatore del fondo, FI.L.S.E. S.p.A. presso cui il predetto fondo è stato costituito con una dotazione iniziale di risorse finanziarie di € 4.072.000,00;



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

- impegnato la somma complessiva di € 4.072.000,00 a favore di FI.L.S.E. S.p.A. a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria assegnata al fondo;
- approvato ai sensi dell'art. 59 comma 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 lo schema di Accordo di Finanziamento, poi siglato in data 02/08/2023, che contiene gli elementi di cui all'Allegato X del Regolamento stesso;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 31/05/2024 ha approvato il IV Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" e ha stabilito di implementare il "*Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*" destinando una dotazione di risorse finanziarie pari a 3.072.000,00, impegnando tale somma in favore di FI.L.S.E. a titolo di trasferimento della dotazione aggiuntiva assegnata al fondo;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 892 del 10/10/2024 ha disposto l'ulteriore implementazione del "*Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*" con una dotazione aggiuntiva di risorse finanziarie destinate al IV Bando pari a 4.648.667,20 al fine di agevolare tutte le domande pervenute e istruite positivamente;
- il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure con Decreto n. n. 3165 del 29/04/2025 ha approvato il V Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" con una dotazione pari a 5.000.000,00, la cui dotazione è stata ulteriormente incrementata fino a 5.887.682,60 con Decreto del Direttore Generale n. 8692 del 28/11/2025;
- il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure con Decreto n. ____ del _____ ha approvato il VI Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" con una dotazione pari a 5.000.000,00
- per quanto sopra, si rende necessario procedere a regolamentare i rapporti tra le parti per l'attuazione dello strumento finanziario e degli interventi di sostegno combinati di cui al VI Bando, mediante il presente Atto aggiuntivo all' Accordo di finanziamento, ai sensi dell'art 59 comma 5 del REG (UE) 2021/1060;
- per quanto non espressamente citato nel presente accordo, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - al Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per l'attuazione dello strumento finanziario nell'ambito dell'Azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR n. 627 del 29/06/2023 e sottoscritto in data 02/08/2023.

2. OGGETTO

Regione Liguria provvede al versamento a FI.L.S.E. di risorse finanziarie aggiuntive assegnate al Fondo, per l'importo complessivo di euro 5.000.000,00

3. PIANO AZIENDALE

FI.L.S.E. si impegna a seguire la strategia di investimento e la politica degli investimenti indicate nel piano aziendale di cui all'allegato A del presente atto.

4. COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE

1. Per le attività di attuazione del Fondo conseguenti all'implementazione delle risorse destinate al VI Bando viene riconosciuto a FI.L.S.E. un corrispettivo corrispondente ai costi e alle commissioni di gestione, il cui valore complessivo è presuntivamente stimato, in relazione al numero di domande da valutare pari a 50, ipotizzando di finanziarne fino a 45, in **euro 321.788,94, IVA inclusa ove dovuta**.

Il corrispettivo complessivamente riconosciuto a FI.L.S.E. per le prestazioni previste dal presente Accordo è determinato come segue:

1. STRUMENTO FINANZIARIO PRESTITI

- a) una remunerazione di base stimata nella somma di **euro 36.422,12** a copertura dei costi diretti e indiretti per le attività di gestione delle risorse del fondo, le attività di informazione alle imprese e di collaborazione con i soggetti incaricati di svolgere le attività promozionali, reporting, istruttoria delle domande non ammesse e di eventuali costi esterni da riconoscere a titolo di rimborso per attività strumentali all'incarico relativa alle attività.
- b) una remunerazione di performance determinata in relazione agli interventi finanziati, quantificata in complessivi **euro 136.874,79** così distinta:
 - euro 820,98 per ciascun prestito concesso (stimate in n. 45 pratiche);
 - euro 414,64 per ciascun prestito erogato (stimate in n. 45 pratiche);
 - euro 122,68 a pratica per l'attività di monitoraggio e controllo dei finanziamenti (stimate in n. 45 pratiche per 9 anni).

- spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari euro 31.586,49
L'importo massimo riconoscibile del corrispettivo relativo allo strumento finanziario prestiti non può comunque superare i massimali definiti dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Gli importi spettanti a FI.L.S.E. per l'attuazione dello strumento finanziario sono riconosciuti al netto di eventuali oneri per l'IVA, il cui importo non è imputabile a carico dei costi di gestione e delle commissioni riconosciuti ai soggetti attuatori degli strumenti finanziari cofinanziati dal FESR.

2. SOVVENZIONE IN FORMA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A FI.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione della sovvenzione in forma di contributo a fondo perduto non ricomprese nella gestione dello strumento finanziario, in relazione al numero di domande finanziate ipotizzato in n. 45, un corrispettivo stimato in euro **148.492,03** (euro **121.714,78** + IVA € 26.777,25 se dovuta) così determinato:

- 4.169,13 oltre IVA, se dovuta, per i costi di gestione del fondo;
- 442,66 oltre IVA, se dovuta, per ciascuna pratica erogata in acconto (stimate in n. 8 pratiche);
- 696,69 oltre IVA, se dovuta, per ciascuna pratica erogata a saldo (stimate in n. 45 pratiche);
- 1.112,88 oltre IVA, se dovuta, per ciascuna pratica controllata (stimate in n. 20 pratiche);
- 18.395,72 oltre IVA, se dovuta, per spese generali;
- 1.000,00, oltre IVA, se dovuta, per spese legali eventuali;
- 41.000,00 oltre IVA, se dovuta, per il ricorso a Tecnici Specialistici

2. Il pagamento dei costi e commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario.

La copertura degli oneri di gestione nella fase successiva al periodo di ammissibilità del programma è assicurata prioritariamente dagli interessi e dagli altri proventi maturati sui versamenti.

FI.L.S.E. si impegna comunque a garantire l'espletamento delle operazioni di gestione previste dal presente accordo qualunque sia il numero di operazioni da istruire, siano esse in quantità maggiore o minore rispetto al numero stimato, fermo restando il costo unitario offerto.

3. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

4. Il riconoscimento dei costi e commissioni di gestione come sopra determinati verrà effettuato annualmente, previo esame dei rapporti relativi alle attività svolte da redigersi ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo di finanziamento siglato in data 02/08/2023 e successiva autorizzazione alla relativa fatturazione. Il pagamento dei corrispettivi spettanti verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, attraverso



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti, ai fini del riconoscimento dei compensi.

5. RINVIO ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO ORIGINARIO

Per la disciplina dei rapporti tra Regione Liguria e FI.L.S.E. SPA si rinvia, per quanto non previsto dal presente Atto aggiuntivo, all'Accordo di finanziamento approvato con DGR n. 267 del 29/06/2023 e sottoscritto in data 02/08/2023.

Per FI.L.S.E.		Per la Regione Liguria
		Dirigente dell'Unità Organizzativa Competitività

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.)

AZIONE 2.6.1 VI Bando

PIANO DI ATTIVITA'

1. PREMESSE

Il presente Piano di Attività definisce le attività in carico a FI.L.S.E. S.p.A., quale organo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico secondo il modello "in house providing", per la gestione del fondo finalizzato a concorrere alla transizione verso un'economia circolare nell'ambito dell'Azione 2.6.1 "Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" del POR FESR 2021 – 2027, attraverso l'emanazione del VI Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare"

2. DEFINIZIONI

PR FESR 2021-2027 Az. 2.6.1. VI Bando

Fondo: indica il fondo oggetto del presente Piano, finalizzato al sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare.

Imprese: Soggetti di micro, piccola e media dimensione che svolgono attività economica aventi sede operativa localizzata nel territorio Ligure.

3. DOTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo, costituito con DGR 627/2023, viene implementato al fine della gestione del VI Bando con un'ulteriore dotazione di risorse pari ad € 5.000.000,00 così suddivisa:

- € 2.500.000,00 per prestiti rimborsabili;
- € 2.400.000,00 per contributi a fondo perduto;
- € 100.000,00 per contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia

4. TEMPISTICHE

I termini di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione saranno stabiliti da apposito Decreto del Dirigente.

La conclusione del presente strumento finanziario è stata stabilita al 31/12/2035, fatto salvo il prolungamento derivante da eventi straordinari e non prevedibili previo accordo fra le parti.

5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE e INFORMATIZZAZIONE

Le attività di Informazione e Comunicazione comprendono azioni di animazione economica attraverso incontri e riunioni, eventualmente, a distanza con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e con le imprese stesse di concerto con l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria.

Tramite il sito web istituzionale, l'indirizzo e-mail infobandi e i numeri telefonici messi a disposizione da FI.L.S.E., le imprese interessate potranno ricevere informazioni sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

FI.L.S.E. in collaborazione con Liguria Digitale predisporrà template, schede e relativa modulistica propedeutiche alla presentazione delle domande sulla piattaforma di bandi on line

6. POLITICA DEL FONDO – AMBITI DI INTERVENTO

Regione Liguria con la costituzione del presente fondo mira alla:

- Razionalizzazione nell'uso delle materie prime
- Valorizzazione dei sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore
- Miglioramento nell'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione
- Allungamento della vita del prodotto

In particolare, l'intervento del Fondo si configura come aiuto alle Imprese erogato sotto forma di finanziamento a tasso agevolato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 ("Regolamento de Minimis"). Lo strumento sarà combinato con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto e l'abbattimento del costo della garanzia sul finanziamento.

7. FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il Fondo opererà mediante la concessione di prestiti rimborsabili a tasso agevolato, a fronte della realizzazione degli interventi sopra indicati.

È previsto l'abbattimento del costo della garanzia sui finanziamenti deliberati.

Gli interventi del fondo saranno combinati con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto.

Attraverso gli interventi del fondo si intende contribuire al perseguimento dell'Obiettivo dell'Azione in oggetto e dei risultati attesi.

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il finanziamento ha una durata fino a 8 anni e sarà rimborsato con rate semestrali posticipate. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è pari allo 1,5% annuo.

La domanda di accesso alle agevolazioni previste dal fondo viene presentata a FI.L.S.E. secondo le modalità previste dal bando attuativo dell'Azione in esame predisposto da Regione Liguria, contenente le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni

FILSE riceverà le domande di agevolazione sul finanziamento rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it.

FILSE verifica che la domanda sia compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

L’attività istruttoria, effettuata sulla base delle modalità definite dagli avvisi pubblici, deve concludersi entro il termine massimo stabilito dal bando regionale, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità dell’iniziativa alle agevolazioni.

Le domande vengono selezionate in due fasi al fine di valutare l’ammissibilità formale della domanda e il merito del progetto proposto a finanziamento.

Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte alla valutazione di merito che viene effettuata sulla base dei criteri di selezione dell’azione in oggetto approvati dal Comitato di Sorveglianza, diretti a:

- razionalizzare l’uso delle materie prime sostituendo materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, biodegradabili e compostabili;
- valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, sostenendo le attività di recupero rifiuti e le imprese che utilizzano materie prime seconde, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale;
- migliorare l’efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti;
- permettere più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati, favorendone dunque il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
- allungare la vita del prodotto stesso, promuovendo pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti, realizzando prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione, al fine di consentire la sostituzione delle parti tecnologicamente obsolete/danneggiate o per permettere un reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione

La valutazione di merito delle domande presentate prevede inoltre l’esame dei criteri di selezione dell’azione 2.6.1 VI Bando in virtù della combinazione delle agevolazioni previste dallo strumento

con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto a valere sulla su indicata azione del PR FESR.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente ai soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Per le domande valutate positivamente, nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni sarà tra l'altro evidenziato l'importo dell'agevolazione in termini di "de minimis".

9. GESTIONE DEL FONDO

L'attuazione degli interventi del Fondo (prestiti rimborsabili, contributi a fondo perduto e contributi per l'abbattimento dei costi della garanzia) comporta per il soggetto affidatario (FI.L.S.E. S.p.A.) l'espletamento delle attività di gestione del Fondo medesimo e, in particolare, i seguenti compiti:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del PR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, da effettuare avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico;
6. perfezionamento dei contratti;
7. erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità definite nelle disposizioni attuative.

FI.L.S.E. S.p.A. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

FI.L.S.E. inoltre:

8. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
9. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
10. gestisce i contenziosi;

11. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
12. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
13. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;
14. effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative sulle domande di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
15. mantiene distinte registrazioni per ognuna delle forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
16. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
17. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
18. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
19. garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
20. su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
21. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
22. svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del PR FESR 2021 - 2027.

F.I.L.S.E. potrà avvalersi di eventuali esperti esterni relativamente agli aspetti tecnici e specialistici nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni per le verifiche tecniche dei progetti.

10. GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

Le risorse verranno utilizzate secondo quanto previsto dalle Modalità attuative del fondo che verranno approvate con apposita Delibera di Giunta Regionale.

FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su conti separati dalle proprie attività e a gestirli con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. comunque terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

FILSE provvede a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità consentiranno l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione dei nuovi interventi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono accreditati al fondo.

11. RENDICONTAZIONE DEL FONDO

FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, FI.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:

- a- un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, nonché dei recuperi a seguito di revoca delle agevolazioni;
- b- un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte, l'elenco delle operazioni effettuate, in particolare, relativamente ai finanziamenti concessi:
 - il numero, l'importo, la durata dei finanziamenti concessi;
 - la denominazione delle imprese finanziate.
- c- un rendiconto delle spese di gestione sostenute
- d- un rendiconto dei costi relativamente all'attività di erogazione e di controllo dei contributi a fondo perduto.

12. PROPRIETA' DEL FONDO

Le risorse versate da Regione saranno gestite da FI.L.S.E., ma resteranno di proprietà pubblica.

Tali risorse vengono trasferite da FI.L.S.E. su uno o più conti correnti dedicati, denominati in qualità di Ente Gestore del Fondo.

13. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E REIMPIEGO DELLE RISORSE

Al 31/12/2035 data di scadenza dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Le risorse del Fondo conferite inizialmente da FI.L.S.E., incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate, dei costi di gestione, sono restituite da FI.L.S.E. a Regione.

Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo, in conformità all'art. 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono utilizzate conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Gli eventuali importi recuperati, compresi gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzati conformemente 62, comma 1 e comma 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Qualora nel corso dell'operatività del fondo venga riscontrato un insufficiente utilizzo dello strumento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria assegnata, destinando la quota revocata a iniziative differenti nell'ambito dell'OT di riferimento e comunque in conformità con le disposizioni che regolano la gestione del programma.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini di una sana gestione finanziaria e come suggerito dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2021-2027, il modello di organizzazione previsto è articolato in una struttura dedicata alle attività di promozione e informazione del Fondo, una struttura dedicata al controllo delle iniziative ed una struttura dedicata alla gestione amministrativa del Fondo.

L'organizzazione sopra indicata è atta ad assicurare un modello organizzativo efficace e snello che garantisca il contenimento dei rischi connessi ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del dirigente

Identificativo Atto: 2026-AM-3688

Data: 08/05/2026

Oggetto: PR FESR 2021-2027 Azione 2.6.1, approvazione VI Bando e implementazione del Fondo per il Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare - Impegno euro 5.000.000,00 e approvazione schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. Organismo attuatore del Fondo

Si certifica che con atto interno numero **880** nell'esercizio **2026** in data **15/05/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-149	2026	6850;6851;6852

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-149	2026	3313;3314

Data di approvazione: 5/15/26 7:14 PM

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto: 2026-AM-3688

Area tematica: Attività produttive > Attività Produttive ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Francesco CASO Dirigente Responsabile di Giunta		-	15-05-2026 19:28
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	15-05-2026 19:14
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Francesco CASO Dirigente Responsabile di Giunta		-	11-05-2026 13:04
Approvazione legittimità	Angela MILAZZO		-	11-05-2026 12:54
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesco CASO		-	11-05-2026 11:50

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria